

REGOLAMENTO (CE) N. 2522/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 778/83 che stabilisce norme di qualità per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽²⁾, ha stabilito nuovi codici NC; che è quindi opportuno aggiornare la designazione dei pomodori definita nel regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CE) n. 918/94 della Commissione, del 26 aprile 1994, nel derogare al regolamento (CEE) n. 778/83 per quanto riguarda i pomodori a grappolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/96⁽⁶⁾, ha previsto disposizioni che prevedono, per un periodo di prova limitato, la commercializzazione dei pomodori a grappolo classificati nelle categorie «Extra» e «I»; che il commercio di pomodori di questo tipo riveste oggi una grande importanza economica; che per ragioni di semplicità appare indicato inserire definitivamente tali disposizioni nel testo del regolamento (CEE) n. 778/83; che inoltre, per tener conto della prassi nonché delle norme raccomandate dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento della qualità istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è opportuno autorizzare la commercializzazione dei pomodori a grappolo di categoria II; che è opportuno di conseguenza abrogare il regolamento (CE) n. 918/94;

considerando che, per agevolare la commercializzazione dei pomodori, è opportuno completare le disposizioni della norma comunitaria relative alla calibrazione e alle indicazioni esterne, conformemente alla norma internazionale raccomandata dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 778/83 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato figurano le norme di commercializzazione relative ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 00.»;

2) l'allegato è modificato come segue:

a) nella parte I «Definizione del prodotto», il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«A seconda della loro forma o presentazione, si distinguono tre tipi commerciali di pomodori, compresi i pomodori a grappolo»;

b) nella parte II «Disposizioni relative alla qualità», punto A, tra il primo e il secondo comma è inserito il testo seguente:

«Per quanto riguarda i pomodori a grappolo (attaccati allo stelo), gli steli devono essere freschi, sani, puliti e privi di foglie e di sostanze estranee visibili.»;

c) nella parte III «Disposizioni relative alla calibrazione»,

— il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori "ciliegia", né ai pomodori "cocktail";»;

— al punto B «Scala di calibrazione» è aggiunta la frase seguente:

«Questa scala di calibrazione non si applica ai pomodori "ciliegia" né ai pomodori "ciliegia" attaccati allo stelo ("pomodori ciliegia a grappolo").»;

d) nella parte VI «Disposizioni relative alle indicazioni esterne», il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

«"pomodori" o "pomodori a grappolo" e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per il tipo "ciliegia" e i pomodori ciliegia a grappolo.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 918/94 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 86 del 31. 3. 1983, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 106 del 27. 4. 1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 302 del 26. 11. 1996, pag. 16.